



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l’individuazione e l’aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 26 maggio 2023;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 13, 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies;

VISTO quanto disposto dall’articolo 13, comma 5, del DPR n. 327/2001, come modificato da ultimo dal DL n. 1 marzo 2022, n. 17 (entrato in vigore il 28 aprile 2022), in base al quale “L’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO l’art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive”;

VISTO il Regolamento delegato (UE), n.1391/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 che modifica il Regolamento (UE) n.347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli elenchi dei progetti di interesse comune;



CONSIDERATO che le competenze in materia di energia, ai sensi del Decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, sono state trasferite dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTA la nota del 17 giugno 2011, acquisita al protocollo n.0013930 del 28 giugno 2011, con la quale la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto allora Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello sviluppo economico (ora Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica), l’applicazione dell’art. 57-bis del Testo Unico al procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera denominata “Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente” ;**VISTO** il provvedimento del 7 marzo 2011 n. DVA-DEC-2011-000070, con il quale l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha espresso la compatibilità ambientale, con prescrizioni, in merito al progetto “*Metanodotto Sulmona-Foligno e Centrale di compressione gas di Sulmona*”;

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, con il quale l’allora Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche (DGSAIE) del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), ha rilasciato l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera denominata “*Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente*”;

CONSIDERATO in particolare che:

- con il citato D.M. del 7 marzo 2018 è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, la costruzione e l’esercizio dell’opera denominata “Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente” con approvazione del progetto definitivo, accertamento della conformità agli strumenti urbanistici vigenti, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data di tale decreto, riconoscendone altresì l’urgenza e indifferibilità;
- l’art. 6 del suddetto decreto sancisce che i lavori di costruzione dell’impianto debbano iniziare entro due anni dalla data di emanazione del decreto autorizzativo medesimo, salvo motivate richieste di proroga, e concludersi entro tre anni dal loro inizio;

CONSIDERATO che il citato decreto di compatibilità ambientale prevede prescrizioni in tema di monitoraggio da effettuare prima dell’avvio dei lavori (c.d. *ante-operam*), con particolare riferimento alle prescrizioni attinenti al monitoraggio della qualità dell’aria della durata di un anno e al biomonitoraggio con modalità da condividere con gli enti competenti;



CONSIDERATO che, in relazione alla necessità di dare attuazione alle suddette prescrizioni *ante operam*, la società Snam Rete Gas ha presentato nel gennaio 2020 istanza di proroga del termine di avvio lavori;

VISTO il decreto direttoriale del 4 marzo 2020 con il quale questa Amministrazione ha prorogato il termine per l'avvio lavori di realizzazione della centrale di Sulmona al 7 marzo 2022;

CONSIDERATO che con istanza n. ENGCOS/IMPTRA/VAL/2004 del 25 gennaio 2022 (prot. MiTE n.2429 del 25.01.2022) la società Snam Rete Gas ha chiesto una seconda proroga del termine di inizio dei lavori della citata opera;

VISTO il decreto direttoriale del 17 marzo 2022 con il quale questo Ministero ha prorogato ulteriormente il termine per l'avvio lavori di realizzazione della centrale di Sulmona al 7 marzo 2023;

VISTA l'istanza prot. n. ENGCOS/IMPTRA/VAL/3074 del 3 marzo 2023 (prot. MASE n. 31684 del 03.03.2023), integrata con nota prot. ENGCOS/IMPSUL/VAL/29 del 29.06.2023 (prot. MASE n. 0106583 del 30.06.2023), con la quale Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la proroga dei termini indicati nel citato Decreto 7 marzo 2018, di autorizzazione alla costruzione ed esercizio della "Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam rete gas esistente", così come già modificati da questo Ministero con Decreti del 4 marzo 2020 e del 17 marzo 2022;

CONSIDERATO in particolare che:

- Snam Rete Gas ha comunicato che, a partire da settembre 2020 e fino al 28 febbraio 2023, ha svolto le attività *ante operam* relative al monitoraggio della qualità dell'aria al fine di ottemperare alla prescrizione A10) del Decreto di VIA del 7 marzo 2011, approvate da questo Ministero – Direzione Valutazione Ambientali – con provvedimento del 27 febbraio 2023;
- Snam Rete Gas, in ottemperanza della prescrizione *ante operam* B.1 del Decreto VIA sopra citato), ha proceduto ad avviare le attività necessarie per le indagini archeologiche preventive "nell'area della centrale di compressione gas di Sulmona (come indicato negli elaborati grafici n. 00-CB-A-14025 e n. 00-CB-A-14026) e nella necropoli Incerulae a Navelli", trasmettendo in data 4 novembre 2022 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province dell'Aquila e Teramo, la documentazione relativa alle modalità operative per lo svolgimento di tali indagini e successivamente, integrando tale documentazione, su richiesta della SABAP, con la trasmissione, in data 12 dicembre 2022, di un nuovo piano di indagini, approvato dalla SABAP in data 27 dicembre 2022;
- Snam Rete Gas ha comunicato che, a partire dal 1° marzo 2023, ha iniziato le attività archeologiche preventive e che le stesse sono tuttora in corso con la supervisione archeologica della Soprintendenza e che la società medesima potrà continuare con le attività di realizzazione dell'opera soltanto al termine dello svolgimento delle suddette indagini;
- Snam Rete Gas, per quanto attiene alle verifiche sismiche, peraltro collegate anche alla prescrizione A2 del Decreto VIA n. 70 del 7 marzo 2011, ha comunicato che nel corso del mese di giugno 2023, in collaborazione con l'Università di Camerino e del Politecnico di Torino, ha svolto le attività riguardanti le indagini paleo sismologiche mediante l'esecuzione di trincee all'interno dell'area della Centrale di Sulmona e che le stesse non potevano essere eseguite prima della conclusione delle opportune indagini preventive archeologiche, concordate con la Soprintendenza competente;



CONSIDERATO altresì che, come anche evidenziato nella sopraccitata istanza di proroga e successiva integrazione presentate dalla società Snam Rete Gas:

- l'attuale contesto geopolitico e le conseguenti ricadute sul trasporto e l'approvvigionamento del gas fanno assumere all'opera una rilevante strategicità e funzionalità all'interno del progetto di potenziamento per le nuove importazioni da Sud "c.d. Linea Adriatica";
- la strategicità della Linea Adriatica per l'area del Centro e Sud-Est Europa è stata riconosciuta anche dalla Commissione Europea, nell'ambito della Comunicazione RepowerEU del 18 maggio 2022, nella quale viene fatto esplicito riferimento al potenziamento della rete di trasporto italiana mediante la realizzazione della Linea Adriatica come progetto essenziale per garantire fonti di approvvigionamento aggiuntive provenienti dall'Azerbaijan (mediante il gasdotto TAP), dal Nord Africa, nonché dal bacino levantino (mediante il progetto del gasdotto EastMed-Poseidon);
- con nota del 29 dicembre 2022, questo Ministero ha segnalato ad ARERA l'opportunità di tenere in considerazione la strategicità della Linea Adriatica, in quanto *"fondamentale per implementare le diverse iniziative intraprese dal Governo nel 2022 per fronteggiare le criticità emerse a ridosso del conflitto Russia-Ucraina che, come è noto, ha determinato nel corso degli ultimi mesi una progressiva diminuzione del flusso di gas di provenienza russa e la necessità impellente di diversificare le fonti di approvvigionamento"*;
- con deliberazione 21 marzo 2023 prot. 108/2023/R/GAS ARERA ha comunicato di valutare positivamente l'intervento di sviluppo della Linea Adriatica e di segnalare al Governo e al Parlamento l'opportunità di destinare allo sviluppo della Linea Adriatica le risorse del programma RepowerEU, integrativo dei Piani nazionali;
- la centrale di compressione gas di Sulmona rientra altresì nella pianificazione di Snam Rete Gas e, dalla consultazione della relazione integrativa del Piano 2022-2031 sull'intervento "Linea Adriatica" nel suo complesso, è emersa in particolare la necessità di anticipare l'entrata in esercizio dell'opera rispetto al 2027;
- i lavori di realizzazione della Centrale di Sulmona e di tutte le opere ad essa correlate e connesse, ivi comprese le attività di ripristino delle aree, termineranno nel corso del 2027;

VISTO l'art. 13 comma 5 del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. il quale dispone che *"l'Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti [...] per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni [...]"*;

RITENUTO che sussistano le ragioni per il rilascio della proroga, essendo le specifiche motivazioni a sostegno della richiesta riconducibili a oggettive situazioni di forza maggiore che hanno determinato ritardi non imputabili alla volontà della Società istante, anche con particolare riferimento alle verifiche di ottemperanza *ante operam* e alle relative attività ancora in corso;

DECRETA

Articolo 1

A modifica degli articoli 3 e 4 del D.M. 7 marzo 2018 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata *"Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente"* come da ultimo prorogato dal D.M 17 marzo 2022, i termini di



cui agli articoli suddetti sono prorogati fino alla data del 7 marzo 2027. I lavori, così come stabilito dall'articolo 6, dovranno concludersi entro tre anni dal loro inizio.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, resta valido quanto prescritto dal D.M. 7 marzo 2018 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione e/o di notificazione e/o comunicazione agli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Marilena Barbaro)